

ORDINANZA 9-2018

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Toscana;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli artt. 5 comma 3 e 6 comma 7 del Codice della Strada;

VISTO il D.Lgs. n. 250 del 1997;

VISTE le attribuzioni dell'ENAC in materia di regolamentazione della gestione dei flussi veicolari in entrata ed in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, sancite dalla art. 1 della Legge 22 marzo 2012 n. 33;

RITENUTO necessario intervenire sulla disciplina della circolazione degli autobus nelle aree aperte al pubblico dell'aeroporto di Pisa al fine di assicurare la piena operatività, efficacia e regolarità dei servizi pubblici aeroportuali, che stanno subendo gravi turbamenti a causa delle restrizioni contenute nell'ordinanza n. 244/2018 del Comune di Pisa che, oltretutto, è stata emanata in assenza dei dovuti pareri e confronti tecnici dell'Autorità Aeronautica titolare della giurisdizione sul territorio i cui effetti hanno un evidente impatto;

LETTO l'accordo di programma del 13 aprile 2011 per la realizzazione di un sistema di collegamento (People Mover) tra l'aeroporto di Pisa e la stazione ferroviaria, in cui non vi è menzione alcuna di interventi volti all'inibizione della circolazione degli autobus in ambito aeroportuale;

SENTITO il Gestore aeroportuale di Pisa e i rappresentanti della comunità aeroportuale che in più consessi formali hanno rappresentato le lamentele dell'utenza in relazione alle problematiche dell'efficienza e dell'efficacia operativa del servizio di collegamento via autobus con l'aeroporto, che stanno incidendo notevolmente sulla percezione della qualità e dell'efficacia dei servizi ed in alcuni casi anche sull'accessibilità dei passeggeri a mobilità ridotta;

CONSIDERATO il ruolo dell'ENAC previsto dal D.Lgs 250/1997 nell'assicurare la funzione di definizione e controllo della qualità e della regolarità dei servizi aeroportuali;

ORDINA

- Art 1. per i motivi specificati in premessa ed al fine di non interrompere o turbare la regolarità dei servizi pubblici aeroportuali diretti e connessi alle esigenze dell'utenza e degli operatori aeroportuali, che a tutti agli autobus diretti presso le aree di sosta e fermata individuate dai



provvedimenti legalmente dati da questa Autorità Aeronautica in materia di circolazione, sia garantito l'accesso in modo incondizionato.

Art 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Art 3. La presente Ordinanza entra in vigore il 05/06/2018 e invalida ogni contraddittoria disposizione in conflitto con essa.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
 - pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC e del gestore aeroportuale;
 - apposizione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, in conformità alle norme del Codice della Strada, da parte del gestore aeroportuale;

AVVISA

- Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, inclusi gli organi di Polizia Municipale, tenuti a far osservare la presente ordinanza.

Il Direttore Aeroportuale
Dott.ssa Fabiola Cardea
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)